

Sent. n. 359/2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

Marino Benussi	Presidente relatore
Antonio Contu	Consigliere
Maria Elisabetta Locci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22361 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti:

- della Gestor S.p.A. C.F. 81005670724, in persona del rappresentante legale pro tempore;
- di Tributi Italia S.p.A. C.F. 02763450109, in persona del Rappresentante legale pro tempore;
- del dott. Luca Voglino, Commissario straordinario della società Tributi Italia S.p.A.

Letta la relazione di causa all'udienza del 7 giugno 2011, sentito il pubblico ministero in persona del Vice procuratore generale Antonietta Bussi;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 13 aprile 2010 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio davanti a questa Sezione la Gestor S.p.A., in

persona del rappresentante legale pro tempore, e la Tributi Italia S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, chiedendo la condanna delle stesse al pagamento a favore dell'erario, e segnatamente del Comune di Nuoro, della somma di € 343.480,65 a titolo di risarcimento di danno, secondo la seguente ripartizione: € 31.195,64 oltre accessori pari a € 1.836,70, maturati al 15.11.2009 a carico della Gestor S.p.A. e della Tributi Italia S.p.A. in solido; € 310.448,31 a carico della Tributi Italia S.p.A., oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di giustizia, e fatta salva ogni diversa ripartizione accertata nel corso del giudizio.

Secondo la prospettazione della Procura regionale il danno sopraindicato conseguirebbe all'omesso versamento a favore del Comune di Nuoro delle somme riscosse dalla Gestor S.p.A. nel 4° trimestre 2008 e dalla Tributi Italia S.p.A. - subentrata alla Gestor S.p.A. - nel 1° e nel 2° trimestre 2009, quali concessionarie del servizio di riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, dei Diritti sulle pubbliche affissioni, della Tassa per l'occupazione dei suoli e delle aree pubbliche e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornalieri. Il danno posto a carico di Tributi Italia S.p.A. per le somme riscosse nei primi due trimestri del 2009 è stato così specificato: € 211.131,53 – 1° trimestre - più € 10.287,60 per interessi e € 2.600 per penali; € 81.130,89 – 2° trimestre – più € 2.098,29 per interessi e € 3.200 per penali.

La Procura attrice ha precisato che il servizio di riscossione è stato affidato alla Gestor S.p.A. dal Comune di Nuoro, con contratto rep. n. 6290 del 3 maggio 2005, e che in data 21 novembre 2008 è intervenuto il contratto di cessione di azienda in forza del quale la Tributi Italia S.p.A. è subentrata alla Gestor.

Il requirente ha quindi rilevato che alla data del 20 gennaio 2009 si sarebbero dovuti riversare i tributi incassati nel 4° trimestre 2008, entro il 20 aprile 2009 quelli incassati nel

1° trimestre 2009 e alla data del 20 luglio 2009 quelli relativi al 2° trimestre 2009. Peraltro, nonostante le reiterate richieste formulate dal Comune di Nuoro, le concessionarie suddette non hanno adempiuto all'obbligo di versare le somme introitate per conto dell'ente locale; né ha avuto esito il tentativo di escussione delle polizze fideiussorie stipulate da Gestor S.p.A. con la Compagnia Vittoria Assicurazioni (per l'importo di € 31.195,64) e da Tributi Italia S.p.A. con la Fingeneral S.p.A.

Il requirente ha sottolineato, altresì, che con nota del 24 giugno 2009 gli uffici comunali hanno sollecitato la Tributi Italia S.p.A. ad effettuare i versamenti sino ad allora omessi, e che in data 26 giugno 2009 il Servizio entrate ha chiesto alla Commissione Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali che la società Tributi Italia fosse dichiarata decaduta dalla gestione del servizio.

La Procura attrice ha fatto presente che con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 24 luglio 2009 è stato conferito incarico legale per la tutela degli interessi dell'ente, e che il concessionario, in risposta alle richieste ricevute, con note del 18 settembre 2009 e del 21 settembre 2009 ha proposto una composizione bonaria della controversia in atto assicurando, tra l'altro, il riversamento, seppure rateale, delle somme dovute. Dopo uno scambio epistolare ogni rapporto tra l'Ente e il concessionario è stato interrotto e né la Gestor S.p.A. né la Tributi Italia S.p.A. hanno provveduto al riversamento delle somme incassate.

Il requirente ha quindi rammentato che, per consolidata e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, ai soggetti incaricati della gestione che comporti la disponibilità e la custodia di denaro e di altri beni appartenenti alla Pubblica amministrazione – come nel caso di specie – deve essere ascritta la qualifica di agenti

contabili, con ogni conseguenza in ordine all'obbligo di dare esito dei valori comunque ricevuti o detenuti.

La Procura attrice ha contrastato l'eccezione di nullità - sollevata dalle concessionarie in sede di risposta all'invito a dedurre per asserita violazione dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, come convertito in legge n. 102 del 2 agosto 2008, secondo cui l'indagine dovrebbe scaturire da specifica e concreta notizia di danno - posto che la propria iniziativa scaturì da una precisa segnalazione proveniente dal Magistrato relatore dei conti di questa Sezione, il quale, in occasione dell'esame degli atti del giudizio sul conto di gestione reso da Gestor S.p.A., rilevò l'omesso riversamento di somme a favore dell'Amministrazione. Ha ritenuto inoltre infondata l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., prospettata dalle convenute in riferimento alla mancata revisione periodica del prezzo contrattuale (revisione dell'aggio ai sensi dell'art. 115 del D. L.vo 163/2006), in quanto tale eventuale pretesa creditoria, ritenuta tutt'altro che certa, non potrebbe essere oggetto di compensazione automatica né potrebbe giustificare l'omesso versamento di somme appartenenti all'ente, la cui natura tributaria ne determinerebbe l'impignorabilità e l'insequestrabilità, anteriormente al loro riversamento, nonché l'inconfigurabilità di uno "ius retentionis" a titolo di autotutela da parte dell'agente della riscossione.

Il requirente ha poi reputato influenti le prospettate difficoltà finanziarie ed economiche rappresentate dalle società, e le iniziative intraprese per il superamento della crisi finanziaria.

All'udienza del 21 settembre 2010 il rappresentante del pubblico ministero ha fatto presente che con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 giugno 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito con

modificazioni dalla legge n. 73 del 2010, Tributi Italia S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004; contestualmente è stato nominato il Commissario straordinario per la gestione della stessa procedura nella persona del dott. Luca Voglino; ha quindi chiesto che sia ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.

Con ordinanza n. 86/2010 depositata il 22 settembre 2010 la Sezione, sospesa ogni pronuncia nel merito e in accoglimento di detta istanza, ha disposto, a cura del Procuratore regionale, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario straordinario dott. Luca Voglino, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla comunicazione della stessa ordinanza.

In esecuzione di detto provvedimento istruttorio il Procuratore regionale ha notificato al Commissario straordinario della Società Tributi Italia S.p.A., dott. Luca Voglino, atto di citazione integrativo.

In data 22 marzo 2011 è stata depositata memoria di costituzione nell'interesse di Tributi Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario dott. Luca Voglino, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Terracciano, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Salvatore Farina n. 44, presso lo studio dell'avv. Debora Urru.

La difesa ha evidenziato che la predetta società è stata ammessa "*di diritto*" alla procedura di amministrazione straordinaria, previa verifica, da parte del Ministro dello sviluppo economico, della sussistenza degli speciali presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 40/2010, e che la citata normativa risulta preordinata a garantire il perseguimento dei rilevanti interessi pubblici sottesi all'azione delle società operanti nel settore della

riscossione dei tributi, e che, a differenza della procedura fallimentare – ispirata da una prospettiva meramente liquidatoria – risulta funzionale alla conservazione dei valori aziendali.

In rito, è stata dedotta l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio, atteso che l'oggetto dello stesso, e cioè il recupero di tributi, risulta speculare al compito attribuito al Commissario straordinario, e sarebbe evidente, secondo la prospettazione difensiva, che tali operazioni non potrebbero che avvenire nell'ambito del procedimento di cui all'art. 53 del D.L.vo 270/1999, che a sua volta richiama l'art. 93 e ss. della legge fallimentare; per cui il soddisfacimento delle pretese restitutorie dovrebbe necessariamente soggiacere ai criteri informativi del procedimento endofallimentare, asserviti al principio della "*par condicio creditorum*".

La difesa ha sottolineato, inoltre, che l'interesse alla salvaguardia delle grandi realtà produttive, elevato a rango costituzionale in linea con l'art. 43 Cost. e tutelato dalla richiamata normativa, non verrebbe salvaguardato ove si ammettesse la prosecuzione del giudizio di responsabilità, che sulla base della possibilità di eseguire la sentenza di condanna in danno all'agente contabile farebbe venir meno la ragione di esistenza dell'amministrazione straordinaria.

A ciò si aggiungerebbe, secondo l'assunto difensivo, che la possibilità di far valere una sentenza di condanna in un distinto accertamento dello stato passivo determinerebbe una vulnerazione del diritto di difesa dei creditori diversi da quelli pubblici, cui sarebbe preclusa la possibilità di beneficiare di un "doppio binario" per l'accertamento dei loro crediti rispetto al foro esclusivo di cui all'art. 24 della legge fallimentare.

E comunque, un'eventuale pronuncia di condanna dell'agente contabile non potrebbe di fatto essere eseguita in quanto preclusa dal divieto di cui all'art. 48 del D. L.vo 270/1999.

La difesa ha quindi svolto ulteriori considerazioni al fine di sostenere l'improcedibilità dell'azione di responsabilità, correlate alla impossibilità di poter eseguire una eventuale sentenza di condanna della società di riscossione, richiamando sul punto una pronuncia del giudice civile (Cass. civ. Sez. V, 14/05/2007) nonché del giudice delle leggi, con riferimento al comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 414/1981, convertito nella L. 544/1981, secondo cui "le azioni esecutive individuali...non possono essere iniziate né eseguite dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura dell'amministrazione straordinaria" (C. cost. Ord. n. 235/2000).

Parte convenuta ha poi osservato che, pur se in linea di principio la giurisdizione contabile non potrebbe ritenersi preclusa dalla competenza rimessa al Tribunale fallimentare, l'improcedibilità dell'azione discenderebbe dalla impossibilità di far valere, a valle, le risultanze del procedimento contabile.

Per quanto concerne il merito la difesa, dopo aver precisato che l'accertamento delle singole posizioni creditorie nei confronti della società avverrà alla stregua della previsione di cui all'art. 53 comma 1 del D.L.vo 270/1999, che richiama gli artt. 93 e ss. della legge fallimentare, ha evidenziato che il Comune di Nuoro ha depositato domanda di insinuazione al passivo diretta al riconoscimento della complessiva somma di € 463.306,55 includendo anche il credito per cui si procede in questa sede. Ne conseguirebbe dunque il rigetto della domanda attrice in ragione della necessità di attendere la definizione della procedura volta all'accertamento del passivo della società.

Il difensore ha comunque evidenziato il ruolo di assoluta terzietà che ha assunto il Commissario straordinario, nei cui confronti sarebbero inopponibili eventuali negligenze afferenti alla pregressa gestione.

All'udienza del 12 aprile 2011 il rappresentante del pubblico ministero ha comunicato che nei confronti della Gestor S.p.A. risulta avvenuta la declaratoria di fallimento; per cui, il requirente ha chiesto la dichiarazione di interruzione del processo limitatamente alla domanda proposta nei confronti della stessa società e della Tributi Italia S.p.A., relativamente alla pretesa risarcitoria del danno di € 31.195,64.

Con ordinanza n. 2R/2011, pronunciata nella stessa udienza, il Presidente della Sezione ha disposto la separazione del giudizio relativo alla predetta domanda e ne ha dichiarato l'interruzione ordinando, al contempo, la prosecuzione del giudizio sulla pretesa risarcitoria esercitata nei confronti della società Tributi Italia S.p.A., relativa alla distinta partita di danno quantificata dalla Procura attrice in € 310.448,31, con fissazione, a tal fine, dell'udienza del 7 giugno 2011.

All'odierna udienza il pubblico ministero ha concluso confermando la pretesa risarcitoria; la causa è stata tenuta a decisione sulle suesposte conclusioni.

Considerato in

#### DIRITTO

In seguito all'interruzione del processo, dichiarata nei confronti delle società convenute con riferimento alla partita di danno di € 31.195,64 oltre accessori pari a € 1.836,70, l'odierna controversia concerne esclusivamente la partita di danno contestata a Tributi Italia nell'importo di € 310.448,31.

Ciò premesso, vanno in primo luogo esaminate le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di quest'ultima società con memoria di costituzione.



È stata dedotta la improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio di responsabilità in quanto l'oggetto dello stesso sarebbe speculare al compito attribuito al Commissario straordinario e sarebbe evidente che l'accertamento del credito vantato dall'Ente e la liquidazione dello stesso non potrebbero che avvenire nell'ambito del procedimento di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 270/1999 e in ossequio alla *par condicio creditorum*; inoltre, con la prosecuzione del giudizio di responsabilità verrebbe meno la stessa funzione dell'amministrazione straordinaria, cui sarebbe sostanzialmente sottratta la possibilità di determinare la massa debitoria e di procedere al successivo riparto. E a ciò si aggiungerebbe una vulnerazione del diritto di difesa dei creditori diversi da quelli pubblici, che non potrebbero avvalersi di un "doppio binario" per l'accertamento dei loro crediti.

Tale eccezione non può trovare accoglimento.

Si rileva, infatti, che la stessa difesa della società convenuta in giudizio, nel sostenere l'operatività del divieto di cui all'art. 48 del D.L.vo n. 270/1999 (ai sensi del quale non potrebbero essere iniziate o proseguite azioni esecutive ordinarie e speciali, nei confronti di un soggetto ammesso alla procedura concorsuale speciale) e la necessità della concentrazione delle pretese nei confronti della concessionaria in un unico giudizio, riconosce comunque che l'art. 24 della legge fallimentare stabilirebbe una competenza di natura funzionale, non sufficiente ad escludere l'esercizio del relativo potere attribuito ad altro plesso giudiziario.

Va peraltro sottolineato che l'azione della Procura regionale è diretta ad accertare il danno erariale conseguente alla condotta dolosa della società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi in oggetto, e non ad acclarare e far valere gli

inadempimenti di quanto previsto dal contratto di concessione, o a definire i rapporti di dare e avere tra l'ente locale e il concessionario.

Alla luce di tale esigenza, l'omesso riversamento di somme riscosse, in violazione di disposizioni contrattuali, costituisce essenzialmente il parametro di quantificazione del danno; infatti, come precisato dalla Corte di cassazione, non si pone un problema di riparto di giurisdizione che sussiste, invece, tra giudice ordinario e amministrativo (in relazione all'art. 5 della L. n. 1034 del 1971, che ha devoluto alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici", e del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 - nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 - che analogo giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi), *poiché dette norme... sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette... Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro* (Sezioni Unite, ord. n.25495 del 4 dicembre 2009).

**Ciò detto, si sottolinea che l'eventuale interferenza che può determinarsi tra diversi giudizi va individuata nella proponibilità o meno dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, preclusione che però potrà operare solo quando con altra azione si sia già ottenuto il medesimo bene della vita, come ulteriormente ribadito dalla Sezione I Centrale di questa Corte, con sentenza n. 581 del 15 ottobre 2009, secondo cui "l'avvio dell'azione contabile potrebbe trovare un plausibile arresto solo nella verificata realizzazione, da parte del Requirente e del Giudice Contabili, della pretesa erariale, con una formazione di un giudicato sull'an e sul quantum e conseguente liquidazione e**

**reintegrazione del patrimonio erariale (cfr., in termini, di questa Sezione Centrale: sentt. n.109/2002 e n.210/2003)". Il che non risulta avvenuto nel caso di specie.**

Le eccezioni della difesa non possono quindi essere accolte; ciò, neppure avuto riguardo all'invocata sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello finalizzato all'accertamento dello stato passivo, o al richiesto rinvio dell'udienza in attesa dell'esame della posizione del Comune di Nuoro nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo, potendo l'eventuale recupero attuato dallo stesso Comune essere fatto valere in sede di esecuzione della presente sentenza.

Quanto poi alla posizione del Commissario Straordinario, per il quale la difesa ha ribadito il ruolo di assoluta terzietà, con ogni conseguenza in ordine alle eventuali negligenze concernenti la pregressa gestione - che al medesimo non potrebbero essere opposte - va sottolineato che la legittimazione passiva dello stesso Commissario nel presente giudizio trova fondamento e giustificazione nelle norme che gli assegnano la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente (art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge del 22 maggio 2010, n. 73 e il richiamo ivi contenuto alle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e, ancora, art. 40 del D.L.vo n. 270 del 1999), senza che ciò comporti un sindacato sui comportamenti tenuti dal Commissario e un'incidenza degli stessi nel verificarsi del pregiudizio patrimoniale che, qualora riscontrato, trova il naturale responsabile nel soggetto incaricato della gestione e riscossione delle entrate di pertinenza dell'ente locale (il Comune di Nuoro), e cioè la Tributi Italia S.p.A.

La chiamata in causa del Commissario Straordinario consegue al difetto di rappresentanza dei soggetti che non hanno "il libero esercizio dei propri diritti" (art. 75 cod.

proc. civ.), fra i quali rientrano le società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr. Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 6720 del 25 luglio 1996).

Nel merito, la responsabilità della società convenuta in giudizio può sussistere ove sia ravvisabile il danno erariale causalmente collegabile con l'attività della medesima, e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, giusta il disposto dell'art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.

Nel caso di specie, va osservato che in virtù del rapporto intercorrente fra il Comune di Nuoro e Tributi Italia S.p.A. per effetto delle vicende contrattuali esposte in narrativa - secondo cui a detta società è stata affidata la gestione del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornalieri - le somme riscosse a tale titolo dovevano essere versate alla tesoreria comunale entro il ventesimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre solare.

Peraltro, nonostante i solleciti ricevuti, la Tributi Italia S.p.A. non ha provveduto a riversare a favore del Comune di Nuoro le somme riscosse relativamente al 1° trimestre 2009, per l'importo di € 211.131,53, e al 2° trimestre 2009, per l'importo di € 81.130, 89.

Orbene, non appare contestabile che tale omissione integri un'ipotesi di nocumento patrimoniale in danno al predetto ente locale, sotto il profilo del mancato introito di somme allo stesso normativamente spettanti, con conseguente privazione di risorse finanziarie, già prelevate ai contribuenti, necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per il conseguimento degli scopi di carattere pubblico cui la stessa istituzione dell'ente è preordinata.

Tale danno non può che collegarsi, sul piano della rilevanza causale, all'inadempimento della società affidataria del servizio in oggetto, Tributi Italia S.p.A., per omissione del dovuto riversamento dei tributi già riscossi; e la condotta tenuta dalla predetta società non può che configurarsi, quanto all'elemento soggettivo, come improntata a dolo, dal momento che la stessa risulta posta in essere con volontà nella evidente consapevolezza che l'omesso riversamento dei tributi avrebbe senz'altro arrecato un danno economico all'ente locale.

Per ciò che concerne la quantificazione del danno, va osservato che il Procuratore regionale ha fatto riferimento, nel corpo della citazione, agli interessi e alle penali.

Relativamente ai primi (complessivamente quantificati in € 12.385,89) è stato tenuto conto, correttamente, degli interessi dovuti per versamenti tardivi, previsti nella più ampia voce "penali" dall'art. 20 del contratto d'appalto rep. n. 6290/2005 per la gestione del servizio di accertamento, riscossione e liquidazione dei tributi in oggetto, con richiamo al D. Lgs. 231/2002, che fa riferimento agli artt. 3, 4 e 5 agli interessi "moratori".

Quanto alle ulteriori penali, quantificate in € 2.600 e in € 3.200 per i primi due trimestri del 2009, si rileva la genericità della contestazione, anche in considerazione del fatto che nel contratto le altre "penali" - da infliggere al concessionario in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti in capitolato, e che non possono superare complessivamente il 10% del deposito cauzionale, salva diversa disposizione - presentano una variabilità correlata alla natura della violazione.

Deve ritenersi, quindi, che tali penali - ammontanti a complessivi € 5.800 - non rientrino nell'ambito del danno erariale oggetto della presente controversia, in quanto costituiscono misure di tipo afflittivo la cui irrogazione è rimessa alla competenza dell'ente, contro la quale l'agente contabile potrà ricorrere innanzi al giudice competente.

Alla stregua delle suesposte considerazioni va affermata la responsabilità della società Tributi Italia S.p.A. per il danno di € 304.648,31 subito dal Comune di Nuoro, cui consegue l'obbligo di pagamento dell'importo predetto, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna

- la Tributi Italia S.p.A. al pagamento, in favore del Comune di Nuoro, della somma di € 304.648,31 (diconsi euro trecentoquattromilaseicentoquarantotto e 31 centesimi), oltre a rivalutazione monetaria, da calcolare, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal verificarsi del pregiudizio erariale e sino alla data della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al pagamento.

Condanna altresì la Tributi Italia S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in Euro 1.348,99

(euro milletrecentoquarantotto/99).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 7 giugno 2011.

**IL PRESIDENTE ESTENSORE**

f.to Marino Benussi

Depositata in Segreteria il 14 giugno 2011

**IL DIRIGENTE**

f.to Paolo Carrus